

network

enterprise europe



Speakers' corner

MADE IN: obblighi e strumenti di difesa

Camera di commercio di Parma, 9 giugno 2010



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna



European Commission
Enterprise and Industry



ORIGINE E PROVENIENZA

- **ORIGINE:**
luogo di fabbricazione di un bene
- **PROVENIENZA:**
luogo da cui il bene viene spedito



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

LE FONTI DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Quadro di riferimento:

Reg. Cee 2913/92 (Codice Doganale)

Reg. Cee 2454/93 (DAC) con i relativi allegati 9, 10 e 11

Accordo di Madrid

Circolari dell'Agenzia delle Dogane

Normative estere valide localmente in ciascun Paese



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Ruotano intorno al concetto di origine non preferenziale l'applicazione delle misure all'importazione dei prodotti quali:

divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale.



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

I CRITERI PER INDIVIDUARE IL MADE IN

- Merci interamente ottenute (art 23 CDC)
- Merci che hanno subito in Italia l'ultima sostanziale trasformazione (art 24 CDC)




Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna



Si configura una trasformazione sostanziale
“solo qualora il prodotto che ne risulta abbia
composizione e proprietà specifiche che non
possedeva prima di essere sottoposto a tale
trasformazione o lavorazione”

(Corte di Giustizia Europea)




Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna



“Le trasformazioni o lavorazioni sostanziali possono comprendere quelle che determinano la creazione di una merce con composizione e proprietà specifiche assenti prima di tali operazioni”

(Corte di Giustizia Europea, causa C-260/08)



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

Esempi di trasformazioni NON sostanziali

- le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- la scomposizione e composizione di confezioni;
- semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI: REGOLE SPECIFICHE

per alcuni prodotti elencati negli allegati 9-10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili) delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, regolamento 2454/93 sono state individuate le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

IL CERTIFICATO DI ORIGINE

Il certificato che attesta l'origine non preferenziale di un prodotto è il

CERTIFICATO DI ORIGINE

rilasciato dalla competente CCIAA



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna



LE INDICAZIONI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE “MADE IN”



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna



OBBLIGO DI INDICARE IL MADE IN?

*Ad oggi **NON** è previsto alcun obbligo di indicare l'esatto "Made In" sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio.*

L'introduzione di tale obbligo per talune categorie merceologiche è stata oggetto di una proposta di regolamento presentata nel 2005.



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

FALSA E FALLACE INDICAZIONE

Con l'articolo 4 comma 49 della legge n°350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

FALSA E FALLACE INDICAZIONE

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli ...



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub



ART.517 CODICE PENALE

LA FALSA E FALLACE INDICAZIONE
SONO PUNITE
CON LA RECLUSIONE
SINO A 2 ANNI
E CON LA MULTA
SINO AD EURO 20.000



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna



**DECRETO LEGGE 135
DEL 25.09.09
(ora convertito nella legge 20
novembre 2009, n. 166)**



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

Le principali novità

- 1) Introduzione della nuova fattispecie di “fallace uso del marchio”
- 2) Introduzione del reato di utilizzo di indicazioni di vendita quali “100% Made in Italy” senza che ne siano soddisfatte le condizioni



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

NUOVO ARTICOLO 49 BIS

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub



COMMENTO

L'obbligo di inserire indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine estera non scatta automaticamente per tutti i prodotti recanti marchi di aziende italiane, ma è limitato ai casi nei quali i marchi abbiano natura ingannevole o possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.



Appendice informativa

Le indicazioni precise sull'origine estera potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni (circolare esplicativa n° 124898 del MSE):

- Prodotto fabbricato in
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia



COMMENTO

Se non fosse possibile inserire tali indicazioni anteriormente all'importazione è data la possibilità al titolare o al licenziatario del marchio di allegare alla dichiarazione doganale di importazione una specifica attestazione in cui l'importatore si impegna a rendere le informazioni dovute al momento della commercializzazione



100% Made in Italy

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.



PRODOTTI INTERAMENTE ITALIANI

Art. 16.

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna



...segue...

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.



Legge numero 55 dell'8 aprile 2010 (Reguzzoni-Versace)

1 - Sistema di etichettatura obbligatoria evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

I settori coinvolti sono:

- tessile, pelletteria, calzaturiero



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

Fasi rilevanti di lavorazione

Tessile

filatura, tessitura, nobilitazione e confezione

Pelletteria

concia, taglio, preparazione, assemblaggio e rifinitura

Calzaturiero

concia, lavorazione della tomaia, assemblaggio e rifinitura



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

Condizione per apporre il “Made in Italy”


Se almeno due delle fasi rilevanti di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.



Criterio della doppia lavorazione



Camera di Commercio
Parma



Unioncamere
Emilia Romagna



Obbligo di indicazione dell'origine

Per ciascun prodotto che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub

 simpler
Servizi per l'innovazione
e la competitività delle imprese
in Lombardia
e in Emilia Romagna

Decreto MSE

Le caratteristiche del sistema di etichettatura e dell'impiego dell'indicazione Made in Italy e delle modalità di esecuzione dei controlli saranno chiarite con decreto MSE.

Il decreto verrà emanato entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge (6 maggio 2010) previa notifica alla Commissione Europea (regola tecnica).



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

 innovhub





Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna

Studio Toscano srl

Pier Paolo Ghetti

